



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 4 DEL 22.01.2009

**TRIBUNALE DI RIMINI R.G. N. 3767/07 – NOMINA CONSULENTE
TECNICO DI PARTE**

.....
L'anno duemilanove, il giorno ventidue, del mese di gennaio, alle ore 16.00 nella
Residenza comunale

La Giunta si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Pietro Pazzaglini.

Partecipa alla Seduta la Dott.ssa Antonietta Renzi, Segretario Generale, e ne cura
la verbalizzazione (T.U. n. 267/2000, art. 97, c. 4).

1	PAZZAGLINI PIETRO	Sindaco	P
2	PRIOLI GIUSEPPE	Vice Sindaco	P
3	MAZZA MARCELLO	Assessore	P
4	RUGGERI ANTONIO	Assessore	
5	DI GIOVANNI ALBA	Assessore	P
6	EPICENO SALVATORE	Assessore	P
7	RUGGERI GIOVANNI	Assessore	
08	CAVOLI ALBERTO	Assessore	P

Totale presenti n. 6

Il presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta Ordinaria
valida ed aperta.

Visti i seguenti PARERI previsti dall'art. 49 – comma 1 – del T.U. EE.LL. Di cui al
Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.

Parere favorevole per regolarità tecnica
Il Responsabile del Servizio
avv. Andrea Berti

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con atto di citazione notificato in data 12.06.2007 veniva evocato in giudizio dinanzi al Tribunale di Rimini il Comune di Cattolica per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni di merito: *“Piaccia all’Ill.mo Tribunale di Rimini, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accertare la responsabilità del Comune di Cattolica nel verificarsi dei fatti per cui è causa ai sensi dell’art. 2051 c.c. Ovvero, in subordine, ai sensi dell’art. 2043 c.c., e per l’effetto condannare il medesimo, in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento di ogni e qualsivoglia danno in favore degli attori, per i motivi ed il titolo e nella misura di cui in narrativa, ossia € 7.794,94 in favore del omissis, in persona dell’Amministratore pro tempore, € 1.530,00 in favore del omissis, € 1.870,00 in favore del omissis, € 2.032,00 in favore della omissis, €13.716,00 in favore della società omissis, in persona del legale rappresentante pro tempore, e così dunque in complessivi € 26.942,94 ovvero quelle maggiori o minori somme che dovessero risultare ad istruttoria ultimata, oltre interessi e rivalutazione monetaria; condannare altresì il convenuto medesimo, in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento dei maggiori danni, costituenti aggravamento di quelli già indicati, subiti dagli immobili degli attori nelle more del giudizi, dal tempo della C.T.U. Oggetto dell’accertamento tecnico preventivo sino alla decisione sul merito, danni da valutarsi in via equitativa dal Giudice ovvero così come risulteranno ad istruttoria espletata; condannare infine il Comune di Cattolica, in persona del Sindaco pro tempore, a procedere alla sistemazione a regola d’arte della pavimentazione e delle guaine soprastanti gli immobili degli attori, nonché alla pulizia ed alla manutenzione delle caditoie e del sistema di scolo delle acque meteoriche, così da evitare in futuro nuove infiltrazioni in danno degli odierni attori. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di causa”;*

- che a fondamento delle suddette pretese risarcitorie gli attori esponevano di essere proprietari di porzioni immobiliari site in Cattolica, Piazza della Repubblica n. 10, oggetto di continue e copiose infiltrazioni d’acqua provenienti dal suolo soprastante, che avrebbero cagionato danni tuttora presenti alle strutture murarie o ai serramenti;

- che sempre secondo l’assunto attoreo la presenza delle infiltrazioni sarebbe da attribuirsi alla mancata pulizia delle caditoie e dei pozzetti della Piazza soprastante e quindi al sistema di scolo delle acque meteoriche, nonché allo stato della pavimentazione e della guaina impermeabilizzante posta al di sotto della stessa;

- che la responsabilità dell’accaduto veniva imputata al Comune di Cattolica in quanto ente proprietario e custode della suddetta Piazza della Repubblica e quindi responsabile ai sensi dell’art. 2051 Codice Civile o, comunque ed in subordine, ai sensi dell’art. 2043 Codice Civile, essendo l’Amministrazione comunale venuta meno al relativo obbligo di custodia e manutenzione;

- che la causa veniva iscritta al R.G. n. 376707, udienza di comparizione fissata in atto di citazione per il giorno 12.11.2007;

- che l’Amministrazione comunale con Deliberazione G.M. n. 122 del 17.10.2007 stabiliva di costituirsi e resistere in giudizio, incaricando l’Avv. Andrea Berti, Responsabile dell’Avvocatura Civica, del patrocinio dell’Amministrazione;

- che si costituiva ritualmente in giudizio il Comune di Cattolica istando per l’accoglimento delle seguenti conclusioni: *“Tanto dedotto ed eccepito, il Comune di Cattolica CONCLUDE affinché l’Ecc.mo Tribunale adito Voglia: A) in via preliminare ed in rito, fissare altra udienza ai sensi dell’art. 269 c.p.c. Per consentire la chiamata in causa dei terzi, nel rispetto dei termini dell’art. 163-bis c.p.c.; B) nel merito, rigettare la domanda attrice in quanto inammissibile ed infondata sia in fatto che in diritto; B-1) in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto dell’eccezione sub. b),*

accertare e dichiarare l'obbligo contrattuale della società omissis., corr.te in Bologna, di tenere indenne e manlevare il Comune di Cattolica dai danni da infiltrazione d'acqua derivati agli attori in conseguenza della mancata pulizia delle caditoie e dei pozzi di Piazza della Repubblica; B-2) in gradato subordinato, accertare e dichiarare che i danni da infiltrazione d'acqua subiti dagli attori in conseguenza della mancata pulizia delle caditoie e dei pozzi di Piazza della Repubblica sono da imputare, in via esclusiva o per la parte che si riterrà di Giustizia, alla società omissis, corr.te in Bologna, a titolo di responsabilità extracontrattuale, con il conseguente diritto di regresso del Comune di Cattolica nei confronti di detta società per il pagamento di quanto eventualmente dovuto dallo stesso Comune, a titolo di responsabilità solidale, ai danneggiati; C) in ogni caso, condannare le controparti al pagamento delle spese, dei diritti ed onorari di giudizio in favore del Comune di Cattolica.”;

- che, visto l'accoglimento dell'istanza da parte del Giudice Istruttore (decreto del 24-10.2007), il Comune chiamava in causa la società *omissis* per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e risposta;

- che a seguito dell'istruttoria della causa, il Giudice Unico, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 04.06.2008, ha disposto la Consulenza Tecnica d'Ufficio, fissando per il conferimento dell'incarico l'udienza del 16 gennaio 2009;

Vista la proposta dell'Avvocato Coordinatore dell'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica Prot. n. 4/09 del 12.01.2009;

Valutato utile ed opportuno avvalersi della facoltà di nominare un proprio Consulente Tecnico di Parte ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 201 c.p.c., al fine di assistere alle operazioni del c.t.u. E di chiarire e svolgere le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche, nell'interesse del Comune;

Considerato che il dott. Mario Sala, dipendente di questa Amministrazione, interpellato a tal fine, ha dichiarato la sua disponibilità a svolgere le funzioni di Consulente Tecnico di Parte nel procedimento in oggetto;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 19.04.2007 che in relazione ai dati sensibili e giudiziari richiama il principio di non eccedenza e di indispensabilità rispetto alle finalità perseguite con i singoli atti;

Ritenuto doveroso ed opportuno in attuazione dei principi su menzionati redigere la presente Deliberazione con *omissis* dei dati personali consultabili solo da interessati e controinteressati con l'accesso agli atti a disposizione negli uffici;

Visti gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;

Visto :

- il D.Lgs n. 267/2000;
- il D.Lgs n. 165/2001;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

A voti palesi unanimi,

D E L I B E R A

1) di nominare il dott. Mario Sala, dipendente di questa Amministrazione, quale Consulente Tecnico di Parte nel procedimento giudiziario in oggetto, al fine di assistere alle operazioni del c.t.u. E di chiarire e svolgere le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche, nell'interesse del Comune, con domicilio eletto presso la civica residenza in

Cattolica, Piazzale Roosevelt n. 5;

2) di dare atto che la presente Deliberazione non comporta impegni di spesa, né diminuzione di entrata;

3) di trasmettere la presente Deliberazione all'Ufficio unico di Avvocatura.

.....

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del T.U.EE.LL. Di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

A voti palesi unanimi,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

.....

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE

Pietro Pazzaglini

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Antonietta Renzi

PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 31.01.2009 (T.U. n.267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

ufficio legale – bilancio – manutenzione urbana

Dalla Residenza Municipale, li 29.01.2009

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore amministrativo, su attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 31.01.2009 al 15.02.2009 senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto (T.U. n.267/2000):

- dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla Residenza Municipale, li _____

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Sandrino Galli